

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

.....

#### II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

##### Consiglio

2004/404/CE, Euratom:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 19 aprile 2004, recante modifica degli articoli 16 e 17 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia.** ..... 1

2004/405/CE, Euratom:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 19 aprile 2004, recante modifica dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee** ..... 2

2004/406/CE, Euratom:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 19 aprile 2004, recante modifica dell'articolo 35, paragrafi 1 e 2, del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado delle Comunità europee** ..... 3

2004/407/CE, Euratom:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 26 aprile 2004, che modifica gli articoli 51 e 54 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia** ..... 5

1

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## CONSIGLIO

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 19 aprile 2004

recante modifica degli articoli 16 e 17 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia

(2004/404/CE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 245, secondo comma,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 160, secondo comma,

vista la domanda della Corte di giustizia del 14 novembre 2003,

visto il parere del Parlamento europeo del 30 marzo 2004,

visto il parere della Commissione del 16 marzo 2004,

considerando quanto segue:

- (1) Con l'entrata in vigore del trattato relativo all'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea <sup>(1)</sup>, il numero di giudici di cui è composta la Corte di giustizia sarà portato da 15 a 25, conformemente all'articolo 221, primo comma, del trattato che istituisce la Comunità europea e all'articolo 137, primo comma, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.
- (2) Occorre di conseguenza adeguare il numero di giudici che compongono la grande sezione.
- (3) È inoltre opportuno adeguare il quorum richiesto per le deliberazioni della Corte che si riunisce in seduta plenaria,

DECIDE:

*Articolo 1*

Il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia è modificato come segue:

- 1) All'articolo 16, secondo comma, il termine «undici» è sostituito dal termine «tredici».
- 2) All'articolo 17, quarto comma, il termine «undici» è sostituito dal termine «quindici».

*Articolo 2*

La presente decisione ha effetto il giorno dell'entrata in vigore del trattato relativo all'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 19 aprile 2004.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

B. COWEN

<sup>(1)</sup> GU L 236 del 23.9.2003, pag. 17.

**DECISIONE DEL CONSIGLIO****del 19 aprile 2004****recante modifica dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee**

(2004/405/CE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto l'articolo 64 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia,

conformemente alla procedura di cui all'articolo 245, secondo comma, del trattato che istituisce la Comunità europea, e all'articolo 160, secondo comma, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

vista la domanda della Corte di giustizia del 21 novembre 2003,

visto il parere del Parlamento europeo del 30 marzo 2004,

visto il parere della Commissione del 1° marzo 2004,

considerando quanto segue:

Con l'entrata in vigore del trattato relativo all'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea <sup>(1)</sup>, occorre inserire le nuove lingue ufficiali, ossia il ceco, l'estone, il lettone, il lituano, il maltese, il polacco, lo slovacco, lo sloveno e l'ungherese nell'elenco delle lingue processuali di cui all'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee,

DECIDE:

*Articolo 1*

Il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee del 19 giugno 1991 (GU L 176 del 4.7.1991, pag. 7, con rettifica nella GU L 383 del 29.12.1992, pag. 117), come modificato il 21 febbraio 1995 (GU L 44 del 28.2.1995, pag. 61), l'11 marzo 1997 (GU L 103 del 19.4.1997, pag. 1,

con rettifica nella GU L 351 del 23.12.1997, pag. 72), il 16 maggio 2000 (GU L 122 del 24.5.2000, pag. 43), il 28 novembre 2000 (GU L 322 del 19.12.2000, pag. 1), il 3 aprile 2001 (GU L 119 del 27.4.2001, pag. 1), il 17 settembre 2002 (GU L 272 del 10.10.2002, pag. 24, con rettifica nella GU L 281 del 19.10.2002, pag. 24) e l'8 aprile 2003 (GU L 147 del 14.6.2003, pag. 17) è modificato come segue:

L'articolo 29, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:

«Le lingue processuali sono il ceco, il danese, l'estone, il finlandese, il francese, il greco, l'inglese, l'irlandese, l'italiano, il lettone, il lituano, il maltese, l'olandese, il polacco, il portoghese, lo slovacco, lo sloveno, lo spagnolo, lo svedese, il tedesco e l'ungherese»

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore contemporaneamente al trattato relativo all'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea.

I testi del regolamento di procedura della Corte in lingua ceca, estone, lettone, lituana, maltese, polacca, slovacca, slovena e ungherese saranno adottati dopo l'entrata in vigore del trattato di cui al primo comma.

Fatto a Bruxelles, addì 19 aprile 2004.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

B. COWEN

(1) GU L 236 del 23.9.2003, pag. 17.

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 19 aprile 2004

**recante modifica dell'articolo 35, paragrafi 1 e 2, del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado delle Comunità europee**

(2004/406/CE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto l'articolo 64 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia,

conformemente alla procedura di cui all'articolo 245, secondo comma, del trattato che istituisce la Comunità europea, e all'articolo 160, secondo comma, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

vista la domanda della Corte di giustizia del 3 dicembre 2003,

visto il parere del Parlamento europeo del 30 marzo 2004,

visto il parere della Commissione del 1° marzo 2004,

considerando quanto segue:

- (1) Con l'entrata in vigore del trattato relativo all'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea <sup>(1)</sup>, occorre inserire le nuove lingue ufficiali, ossia il ceco, l'estone, il lettone, il lituano, il maltese, il polacco, lo slovacco, lo sloveno e l'ungherese nell'elenco delle lingue processuali di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado delle Comunità europee.
- (2) In seguito alla nuova ripartizione delle competenze per i ricorsi diretti tra la Corte e il Tribunale prevista dal trattato di Nizza, occorre stabilire una regola per la determinazione della lingua processuale dinanzi al Tribunale nel caso in cui il ricorrente è un'istituzione,

30.5.1991, pag. 1), modificato il 15 settembre 1994 (GU L 249 del 24.9.1994, pag. 17), il 17 febbraio 1995 (GU L 44 del 28.2.1995, pag. 64), il 6 luglio 1995 (GU L 172 del 22.7.1995, pag. 3), il 12 marzo 1997 (GU L 103 del 19.4.1997, pag. 6, con rettifica nella GU L 351 del 23.12.1997, pag. 72), il 17 maggio 1999 (GU L 135 del 29.5.1999, pag. 92), il 6 dicembre 2000 (GU L 322 del 19.12.2000, pag. 4) e il 21 maggio 2003 (GU L 147 del 14.6.2003, pag. 22) è modificato come segue:

- 1) L'articolo 35, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:

«Le lingue processuali sono il ceco, il danese, l'estone, il finlandese, il francese, il greco, l'inglese, l'irlandese, l'italiano, il lettone, il lituano, il maltese, l'olandese, il polacco, il portoghese, lo slovacco, lo sloveno, lo spagnolo, lo svedese, il tedesco e l'ungherese.»

- 2) All'articolo 35, paragrafo 2:

— è inserita la nuova lettera seguente:

«a) se il convenuto è uno Stato membro o una persona fisica o giuridica appartenente a uno Stato membro, la lingua processuale è quella ufficiale di tale Stato; in caso di pluralità di lingue ufficiali il ricorrente ha facoltà di scegliere quella che preferisce;»,

— le precedenti lettere a) e b) diventano lettere b) e c),

— alla lettera c), le parole «sub a)» sono sostituite dalle parole «sub b)».

## Articolo 2

DECIDE:

## Articolo 1

Il regolamento di procedura del Tribunale di primo grado delle Comunità europee del 2 maggio 1991 (GU L 136 del

<sup>(1)</sup> GU L 236 del 23.9.2003, pag. 17.

L'articolo 1, punto 1, entra in vigore contemporaneamente al trattato di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea. L'articolo 1, punto 2, entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione della presente decisione.

I testi del regolamento di procedura del Tribunale in lingua ceca, estone, lettone, lituana, maltese, polacca, slovacca, slovena e ungherese saranno adottati dopo l'entrata in vigore del trattato di cui al primo comma.

Fatto a Bruxelles, addì 19 aprile 2004.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

B. COWEN

---

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 26 aprile 2004

che modifica gli articoli 51 e 54 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia

(2004/407/CE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 245, secondo comma,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 160, secondo comma,

vista la domanda della Corte di giustizia del 12 febbraio 2003,

visto il parere del Parlamento europeo del 10 febbraio 2004,

visto il parere della Commissione del 10 novembre 2003,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 2, punto 31, del trattato di Nizza sostituisce l'articolo 225 del trattato CE con una nuova disposizione il cui paragrafo 1, primo comma, recita: «Il Tribunale di primo grado è competente a conoscere in primo grado dei ricorsi di cui agli articoli 230, 232, 235, 236 e 238, ad eccezione di quelli attribuiti a una camera giurisdizionale e di quelli che lo statuto riserva alla Corte di giustizia. Lo statuto può prevedere che il Tribunale di primo grado sia competente per altre categorie di ricorsi».
- (2) Analoga modifica è stata apportata al trattato CEEA dall'articolo 3, punto 13, del trattato di Nizza.
- (3) Si è tenuto conto di questa modifica nella redazione provvisoria dell'articolo 51 del Protocollo sullo statuto della Corte di giustizia in base al quale: «In deroga alla norma di cui all'articolo 225, paragrafo 1 del trattato CE e all'articolo 140 A, paragrafo 1 del trattato CEEA, i ricorsi proposti dagli Stati membri, dalle istituzioni delle Comunità e dalla Banca centrale europea sono di competenza della Corte.»
- (4) Occorre procedere, conformemente al tenore e al sistema del nuovo articolo 225 del trattato CE e del nuovo articolo 140 A del trattato CEEA, ad una nuova

redazione dell'articolo 51 del Protocollo sullo statuto della Corte di giustizia per precisare le competenze rispettive della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado, in quanto il trasferimento della competenza di primo grado al Tribunale deve essere significativo ed i criteri di ripartizione della competenza devono essere sufficientemente chiari affinché siano compresi senza equivoci dalle istituzioni e dagli Stati membri.

- (5) È opportuno che i ricorsi proposti dagli Stati membri contro gli atti del Consiglio con cui il Consiglio esercita competenze di esecuzione secondo le modalità di cui all'articolo 202, terzo trattino del trattato CE, rientrino nella competenza del Tribunale di primo grado. Si tratta di casi in cui il Consiglio si è riservato la competenza di esecuzione o ne ha recuperato l'esercizio nell'ambito dello svolgimento di una procedura di «comitato».
- (6) Le disposizioni dell'articolo 54 del Protocollo sullo statuto della Corte di giustizia relative ai casi in cui il Tribunale può declinare la propria competenza a profitto della Corte devono essere adattate alle nuove competenze del Tribunale. È infatti necessario prevedere la possibilità di declinare la competenza quando il Tribunale e la Corte sono investiti di cause simili le cui soluzioni possono dipendere l'una dall'altra,

DECIDE:

*Articolo 1*

1. L'articolo 51 del Protocollo sullo statuto della Corte di giustizia è sostituito dal seguente:

*«Articolo 51*

In deroga alla norma di cui all'articolo 225, paragrafo 1, del trattato CE e all'articolo 140 A, paragrafo 1, del trattato CEEA, sono di competenza della Corte i ricorsi previsti agli articoli 230 e 232 del trattato CE e 146 e 148 del trattato CEEA, proposti da uno Stato membro:

- a) contro un atto o una astensione dal pronunciarsi del Parlamento europeo o del Consiglio o di queste due istituzioni che statuiscono congiuntamente, salvo che si tratti:

- di decisioni adottate dal Consiglio ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, terzo comma, del trattato CE,
  - di atti del Consiglio in forza di un suo regolamento concernente misure di difesa commerciale ai sensi dell'articolo 133 del trattato CE,
  - di atti del Consiglio con cui quest'ultimo esercita competenze di esecuzione ai sensi dell'articolo 202, terzo trattino, del trattato CE;
- b) contro un atto o una astensione dal pronunciarsi della Commissione ai sensi dell'articolo 11 A del trattato CE.

Sono altresì di competenza della Corte i ricorsi, previsti nei medesimi articoli, proposti da un'istituzione delle Comunità o dalla Banca centrale europea contro un atto o una astensione dal pronunciarsi del Parlamento europeo, del Consiglio, di queste due istituzioni che statuiscono congiuntamente, o della Commissione, e da un'istituzione delle Comunità contro un atto o un'astensione dal pronunciarsi della Banca centrale europea.»

2. All'articolo 54 del Protocollo sullo statuto della Corte di giustizia il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Quando la Corte e il Tribunale siano investiti di cause che abbiano lo stesso oggetto, sollevino lo stesso problema d'interpretazione o mettano in questione la validità dello stesso atto, il Tribunale, dopo aver ascoltato le parti, può sospendere il procedimento sino alla pronuncia della sentenza della Corte. In presenza degli stessi presupposti, la Corte può parimenti decidere di sospendere il procedimento dinanzi ad essa proposto; in tal caso prosegue il procedimento dinanzi al Tribunale».

3. All'articolo 54 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia è aggiunto il comma seguente:

«Quando uno Stato membro e una Istituzione della Comunità impugnino lo stesso atto, il Tribunale di primo grado declina la propria competenza affinché la Corte di giustizia possa statuire su tali ricorsi.»

#### Articolo 2

Le cause che rientrano nella competenza del Tribunale di primo grado ai sensi della presente decisione e di cui la Corte di giustizia è investita alla data di entrata in vigore della decisione stessa,

ma per le quali:

- a) in tale data, il procedimento è stato sospeso in conformità dell'articolo 54, terzo comma, seconda frase, del Protocollo sullo statuto della Corte di giustizia,

o

- b) in tale data, la fase scritta del procedimento non si è ancora conclusa ai sensi dell'articolo 44 del regolamento di procedura della Corte,

sono rimesse al Tribunale.

#### Articolo 3

La presente decisione ha effetto il primo giorno del secondo mese successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Lussemburgo, addì 26 aprile 2004.

Per il Consiglio  
Il Presidente  
B. COWEN